

**COMUNE DI CIVITA CASTELLANA**  
**Provincia di VITERBO**

**REGOLAMENTO**  
**DEL SERVIZIO DI**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

\* \* \*

**APPROVATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.03.1996.

**RIPUBBLICATO** in data 16.05.1996.

**MODIFICATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n.154 del 30.09.1996.

# REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

## Art. 1 Obiettivi

L'intervento di assistenza domiciliare si colloca nella rete dei servizi territoriali con lo scopo di favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita, al fine di evitare i rischi di isolamento e di emarginazione.

L'obiettivo è quello di:

- proporre un miglioramento di qualità nella vita delle persone riducendo o evitando le occasioni di ricovero in istituti o presidi ospedalieri, la riduzione dei costi materiali e sociali garantendo una risposta adeguata alla esigenza dell'utente;
- potenziare e stimolare le funzioni di supporto e di sostegno della famiglia, nonché della comunità, valorizzando e sensibilizzando la solidarietà civile.

Con tale iniziativa si cerca, inoltre, di promuovere, l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e con particolari problematiche.

Il servizio si esplica nei casi in cui il cittadino venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato dei familiari e/o parenti e quindi nell'impossibilità di affrontare stati di necessità che compromettano la continuazione normale della propria vita familiare.

## Art. 2 Destinatari del servizio

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare di cui all'art. 1 tutti i cittadini residenti, anziani e non, che non dispongono di sufficiente assistenza familiare, e in particolare:

- a) persone anziane ultrasessantacinquenni che vivono sole o con il proprio coniuge con esclusione di altri componenti;
- b) persone in condizione di non autosufficienza, anche momentanea, totale o parziale;
- c) famiglie con minori il cui grado di disagio sociale, evidenziato da un'apposita relazione del servizio sociale del Comune, condiziona ed impedisce il regolare sviluppo socio-educativo dei minori stessi.

## Art. 3 Prestazioni del servizio

### 1) Interventi rivolti alla persona consistenti nell'aiuto per:

- alzata e messa a letto;
- igiene personale (compreso il bagno) da effettuarsi anche in sedi diverse dal domicilio dell'utente (Sedi Scolastiche);
- uso di accorgimenti utili alla mobilità di persone costrette a letto o simili;

### 2) Interventi di altro tipo:

- riordino e pulizia alloggio;
- servizio lavanderia;
- preparazione dei pasti;

### 3) Interventi di collegamento ed integrazione sociale:

- acquisti vari inerenti le necessità quotidiane;
- piccole commissioni;

- accompagnamento dell'utente quando non sia in grado di provvedere personalmente o non vi siano altre risorse (familiari o di volontariato) presso strutture e servizi presenti nel territorio comunale;
- accompagnamento dell'utente onde favorire la partecipazione ad attività socio-culturali-ricreative.

#### **4) Fornitura dei pasti a domicilio**

#### **5) Prestazioni relative ai bisogni dell'adulto e/o della famiglia a rischio:**

In questo caso l'intervento di assistenza domiciliare viene inserito in programma individualizzato e finalizzato al sostegno, alla prevenzione, alla modifica di comportamenti e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso.

Per le suddette prestazioni sono previste da un minimo di due ore ad un massimo di dodici ore settimanali.

#### **Art. 4**

#### **Carattere delle prestazioni**

Le prestazioni del servizio domiciliare debbono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e specificità. L'intervento inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza dovrà soddisfare le necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che ne determinano lo stato di bisogno.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

#### **Art. 5**

#### **Gestione del servizio**

Il servizio verrà gestito dall'Ente direttamente o nelle altre forme di cui all'art. 22 della Legge n. 142/90.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di erogazione**

La domanda di ammissione al servizio dovrà essere compilata su apposito modulo e corredata da idonea documentazione reddituale del nucleo. Per le situazioni di disagio socio-psico-sanitario è prevista una idonea certificazione medica e/o relazione dei servizi sociali ove si attesti l'opportunità dell'intervento.

La procedura per l'ammissione si articola come di seguito:

- visita domiciliare dell'assistente sociale per una verifica dei bisogni e per le modalità di intervento;
- esame della documentazione concernente il reddito per gli adempimenti di competenza;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota di contribuzione spettante;
- comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio, in caso di convenzione, dell'intervento da attuare, nonché del tempo di durata dello stesso, nonché del recapito del richiedente.

L'esame della domanda di ammissione deve completarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Eventuali richieste documentali integrative, interrompono il suddetto termine.

#### **Art. 7**

#### **Contribuzione dell'utenza**

Il servizio di assistenza domiciliare rientra fra i servizi a domanda individuale e come tale soggetto alla compartecipazione della spesa da parte degli utenti, salvo quanto stabilito nel successivo art. 8.

La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente, avverrà secondo tariffe determinate in relazione alle fasce di reddito di appartenenza.

Il reddito complessivo del nucleo familiare dell'utente è definito dalla somma di tutti gli introiti accertabili, documentati o dichiarati, in godimento di ogni componente il nucleo familiare, derivanti dai redditi soggetti a IRPEF, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, importi dell'assegno risarcitorio di guerra ed altre entrate esclusi gli importi dell'indennità di accompagnamento.

Si detrae poi dal totale del reddito così determinato l'eventuale canone di locazione.

Il Consiglio Comunale annualmente ed in sede di individuazione dei servizi a domanda individuale, determinerà la percentuale di copertura del costo del servizio. La Giunta Comunale fisserà le tariffe e determinerà le modalità di pagamento da parte dell'utente..

Su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previa presentazione di idonea documentazione, possono essere collocati in una fascia di contribuzione inferiore a quella di appartenenza, i nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal suddetto servizio.

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare l'effettivo tenore di vita degli utenti del servizio in parola, si potrà avvalere della collaborazione dei competenti uffici tributari o potrà disporre qualsiasi altro accertamento consentito dalla Legge.

#### **Art. 8**

#### **Esenzione**

Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione al costo del servizio, ai sensi del D.M. 31.12.83, nonché della Legge 104/92, i soggetti portatori di handicap per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3.

#### **Art. 9**

#### **Modalità di pagamento**

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, mensilmente, provvederà all'invio dei bollettini relativi alla quota di partecipazione alla spesa del servizio da parte degli utenti.

Detta quota dovrà essere pagata entro venti giorni dal ricevimento, da parte dell'utente, del suddetto bollettino.

In caso contrario verranno applicati gli interessi di mora stabiliti nella misura del 10%.

Qualora lo stato di morosità perduri oltre venti giorni dal suddetto sollecito, l'utente verrà escluso dal servizio.

**Art. 10**  
**Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio**

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto da esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

**Art. 11**  
**Cessazione o riduzione del servizio**

L'assistenza domiciliare può cessare nel caso in cui:

- l'utente comunichi la volontà a rinunciare al servizio;
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (molestie, aggressioni verbali, minacce, ecc.); in forma ripetuta;
- qualora l'utente si assenti più volte nell'orario di servizio senza aver preventivamente avvertito;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento a suo carico, nei casi di cui al precedente art. 9;
- in caso di assenza prolungata dell'utente, esclusi i ricoveri ospedalieri.